

Tribunale di Roma
I SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato dott.ssa Maria Casola sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.1.23 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa lavoro iscritta, al n. R.G. 38651 2022 promossa da:

ANTONELLA PASUBIO

RICORRENTE

contro

MINISTERO dell'ISTRUZIONE E DEL MERITO – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL LAZIO

resistente

letti gli atti e valutate le richieste avanzate in udienza;
considerato che, all'esito dell'udienza di discussione cautelare, la parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuta rettifica da parte dell'Amministrazione del punteggio, quindi ritenendo che “ la prima parte delle conclusioni di cui al capo a) è stata soddisfatta dopo l'instaurazione del giudizio”, ma ha insistito nella richiesta di rettifica della graduatoria di cui alla nota MI – USP RM n. 0027991 del 30 agosto 2022, con assegnazione di una sede di servizio tra quelle indicate nella domanda; osservato, quindi, che tale ultima richiesta, investendo un rapporto giuridico plurisoggettivo, richiede la necessaria integrazione del litisconsorzio nei confronti dei soggetti cd. controinteressati, cioè di coloro che, collocati nella graduatoria impugnata in posizione più favorevole, per l'effetto dell'eventuale accoglimento del ricorso, ne subirebbero necessariamente gli effetti, in termini di posposizione in graduatoria;
dato atto che in ricorso è stata correttamente avanzata richiesta di autorizzazione alla notifica degli atti, ai sensi dell'art. 151 cpc;
ritenuta la necessità di ricorrere a tale forma speciale di notifica - stante il notevole numero di destinatari e le esigenze di celerità connesse alla natura cautelare del giudizio - mediante pubblicazione integrale, nel sito del MI degli atti introduttivi, del verbale di udienza e del presente provvedimento;



ritenuto, quindi, necessario ordinare alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 cpc, nei confronti dei docenti controinteressati, indicati nella GPS –*ex nota* MI – USP RM n. 0027991 del 30 agosto 2022;

considerato che, venendo nel caso di specie in rilievo l'applicazione dell'art. 151 cpc, non si applicano in via diretta le prescrizioni dell'art. 150 cpc, e, se necessario, potrà comunque farsi eventuale riferimento a quanto previsto nell'ordinanza TAR Lazio n. 836/2019;

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di procedere all'integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti dei docenti iscritti nella Graduatoria *ex nota* MI – USP RM n. 0027991 del 30 agosto 2022, che – in virtù dell'eventuale accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione della ricorrente – sarebbero retrocessi, attraverso la notifica, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero resistente, della presente ordinanza, del verbale di udienza e degli atti introduttivi. Assegna allo scopo alla parte ricorrente termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Fissa, quindi, l'udienza di discussione cautelare per il 16.2.2023 ore 12.15, aula 211, con deposito telematico, da parte della difesa attorea, degli atti dimostrativi della ritualità della notifica almeno tre giorni prima dell'udienza e con invito ai litisconsorti necessari eventualmente a costituirsi in giudizio telematicamente almeno due giorni prima dell'udienza medesima.

Si comunichi con urgenza a cura della Cancelleria.

IL GIUDICE

Dott.ssa Maria Casola

